

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 19 Novembre 2024, *Vieru vs. The Republic of Moldova* (ric. n. 17106/18)

***Violenza domestica – maltrattamenti – indagini delle Autorità – dinamiche di genere – risk assessment of lethality*** (Artt. 2, 3 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

**Scorie di (in)tolleranza istituzionale della violenza domestica e di genere:  
la Corte EDU rimarca i doveri statuali condannando la Repubblica Moldava**

*Slag of institutional (in)tolerance of domestic and gender-based violence:  
the ECtHR underlines state duties by condemning the Republic of Moldova*

Alessia Mazzù

Dottoranda di ricerca in Diritto Penale nell'Università degli Studi di Messina

Sommario: 1. Premessa 2. I fatti *sub iudice* e il ricorso 3. La decisione della Corte: il *pattern* della violenza domestica tra inefficienze dell'Autorità ed esigenze di protezione 4. Considerazioni conclusive

**ABSTRACT**

Con la sentenza *Vieru vs. The Republic of Moldova*, prendendo le mosse da una vicenda di violenza domestica con epilogo infausto, la Corte di Strasburgo condanna la Repubblica di Moldavia per aver violato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo Stato convenuto, per il ricorrente e per la Corte, non avrebbe apprestato le misure idonee a proteggere la vittima delle violenze e sopraffazioni sofferte e, per altro verso, avrebbe pure mancato di condurre delle indagini approfondite sulle ambigue circostanze del decesso della stessa. La vicenda disvela altresì l'opportunità per riflettere sulle dinamiche di genere sottese allo scenario culturale in Moldavia rispetto al quale la Corte stessa non manca di far trapelare la propria preoccupazione.

\*\*\*

*With the Vieru v. the Republic of Moldova judgment, the European Court of Human Rights, starting from a case of domestic violence that ended tragically, found the respondent State in breach of the European Convention on Human Rights. According to both the applicant and the*

*Court, the Moldovan authorities failed to adopt appropriate measures to protect the victim from the violence and abuse she had suffered and, moreover, neglected to conduct a thorough investigation into the ambiguous circumstances surrounding her death. In addition, the case offers an opportunity to reflect on the gender dynamics underlying the cultural context in Moldova, about which the Court itself does not hesitate to express concern.*

## **1. Premessa**

Spesso le forme di violenza, anche quando perpetrate tra le mura domestiche<sup>1</sup>, si ripetono con un *pattern* ricorrente: si rivelano prima gradualmente, poi si aggravano, diventando sempre meno episodiche e infine esplodono, trascinando epiloghi tragici e scenari irreversibili. Così è pure avvenuto nella vicenda che ha prestato il fianco alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo in commento e che vede soccombente la Repubblica Moldava.

## **2. I fatti *sub iudice* e il ricorso**

Circostanze drammatiche fanno da cornice alla vicenda *de qua*, la cui protagonista, vittima di seriali atti di violenza fisica e morale, è deceduta al culmine di una sventurata escalation di abusi.

La signora T. – così, d'ora in poi, per citarla – subisce a partire dal 2012 reiterati episodi di violenza domestica, commessi ai suoi danni da parte del marito, I.C., uomo dal temperamento aggressivo e abusante. L'emissione di copiosi ordini di protezione, richiesti dalla donna ed emessi dal Tribunale distrettuale di Buiucani<sup>2</sup>, disperdono quasi subito la loro funzione deterrente; l'aguzzino infatti protrae quasi indisturbato le consuete molestie, e ciò non di rado alla presenza dei due figli della coppia e anche quando il divorzio fra i coniugi, nel settembre 2014, viene finalizzato. Dall'impulso delle denunce sporte dalla donna, poi, venivano avviati diversi procedimenti penali, successivamente riuniti, in quanto avvinti dai medesimi presupposti oggettivi e soggettivi, ma poi tutti culminati, negli anni successivi, in un nulla di fatto.

---

<sup>1</sup> Di questa forma insidiosa di violenza ne dà una precisa definizione la Convenzione di Instambul all'articolo 3, comma 1, lettera b): «[...] l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza della vittima».

<sup>2</sup> Il primo ordine di protezione viene richiesto dalla signora T. nel settembre 2014 per tutelare la propria incolumità e quella dei due figli minori; l'ultimo, invece, richiesto e ottenuto nell'agosto 2016. Tuttavia, prima dell'ultimo ordine definitivo concesso il 27 agosto 2016, l'8 agosto dello stesso anno il Tribunale di Buiucani respinge l'istanza di estensione del precedente ordine di protezione avanzata dalla donna.

Nella notte tra il 22 e il 23 agosto 2016, gli eventi subiscono una brusca e irreversibile sbandata: la donna precipita rovinosamente dal quinto piano della sua abitazione dopo aver incontrato, all'ingresso del condominio, l'ex marito intento ad aggredirla. L'uomo, dopo averla inseguita sino all'appartamento sovrastante, la percuoteva ancora e ripetutamente. Subito dopo, la caduta. Dopo il misterioso incidente, la signora T. veniva trasportata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva: anche qui veniva raggiunta da I.C. accompagnato dalla madre, entrambi risolti a prospettare alla donna ulteriori e gravi minacce. Ella moriva, qualche mese dopo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Ad adire i giudici di Strasburgo è dunque il fratello della donna. Ravvisando in ricorso plurime violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articoli 2, 3, 6, 8 e 14), il ricorrente si doleva dell'operato delle autorità moldave che, a suo avviso, aveva difettato in punto di prevenzione dei – e di protezione dai – maltrattamenti sofferti dalla sorella.

Proseguiva inoltre che le indagini condotte si fossero rivelate deboli, vane e insufficienti, rimanendo in sostanza inesplorate le ambigue circostanze del decesso/suicidio dell'agosto del 2016. Le autorità di competenza, rinnegando uno degli ultimi ordini di protezione richiesti dalla signora T. – il riferimento è, nel dettaglio, al diniego del Tribunale di Buicucani dell'8 agosto 2016 – avevano difatti posto a fondamento della propria decisione l'asserita mancanza di ulteriori e gravi avvenimenti violenti perpetrati dall'ex marito della donna. Un indebito rifiuto che, secondo le righe del ricorso, avrebbe impedito di condurre una corretta valutazione del *risk assessment of lethality* e dell'eventualità di recidiva. Tutte gravissime e ingiustificate mancanze del sistema che avrebbero concorso, sia pur parzialmente, alla dipartita della donna, già da anni condannata a (soprav)vivere in un regime di gravi abusi domestici.

### **3. La decisione della Corte: il *pattern* della violenza domestica tra inefficienze dell'Autorità ed esigenze di protezione**

La Corte alsaziana, ricostruiti la vicenda in fatto e i capisaldi di diritto<sup>3</sup>, ritiene che le Autorità moldave abbiano di fatto violato le norme convenzionali oggetto di doglianza.

---

<sup>3</sup> *Ex plurimis*, Corte Edu, Sez. I, *De Giorgi vs. Italy*, 16 giugno 2022 (ric. n. 23735/19).

Premette in prima istanza la Corte che alle vittime di violenza domestica spetti senz'altro la protezione dello Stato sotto forma di deterrenza effettiva avverso azioni che si atteggiavano come gravi violazioni dell'integrità personale<sup>4</sup>. Sintetizza, poi, le concrete implicazioni derivanti dagli obblighi positivi di cui agli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla ricorrenza di atti evocanti *domestic violence* e che l'ordinamento convenuto avrebbe indebitamente disatteso<sup>5</sup>: 1) gli Stati hanno l'obbligo di istituire e applicare un quadro legislativo e regolamentare di protezione delle vittime; 2) devono poi prescrivere, all'accadere di circostanze comprovate e ben dettagliate, l'adozione di misure operative per proteggere la vittima dal rischio di contegni contrari alla Convenzione; 3) in ultima analisi, su di essi grava l'obbligo di condurre delle indagini complete ed efficaci in caso di condotte in odore di violazione delle norme convenzionali censurate, come i maltrattamenti<sup>6</sup>.

Venendo ora al nucleo della questione, i giudici della seconda sezione ritengono le autorità moldave effettivamente responsabili di quanto lamentato in ricorso dal fratello di T., non avendo condotto indagini approfondite sugli episodi, pur gravi e numerosi, di maltrattamenti commessi dal marito in un considerevole intervallo temporale. Lo Stato convenuto ha quindi erroneamente valutato le vessazioni e le violenze denunciate come episodi non avvinti dallo stesso disegno criminoso propendendo, viceversa, per una ricostruzione degli stessi in quanto isolati, eterogenei e discontinui. A difettare è quindi un serio tentativo di accedere ad una visione complessiva della vicenda che, ad avviso Corte europea dei diritti dell'uomo, si rende

---

<sup>4</sup> Corte Edu, Sez. III, *Opuz vs. Turkey*, 9 giugno 2009 (ric. n. 33401/02); conf. Corte Edu, Sez. I, *Talpis vs. Italy*, 2 marzo 2017 (ric. n. 41237/14). Tra i commenti, si segnala R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Commento a Corte E.D.U., Sezione prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia*, rinvenibile sul sito web [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>5</sup> In Corte Edu, Sez. I, *Talpis c. Italia*, cit., § 94 e ss., i giudici stilano una lista, sia pur limitatamente alla vicenda italiana sottoposta alla loro attenzione, delle misure legislative, politico-criminali e di sensibilizzazione idonee a prevenire, oltre che reprimere, il fenomeno della violenza di genere.

<sup>6</sup> Principio tratteggiato in Corte Edu, Sez. III, *Volodina vs. Russia*, 9 luglio 2019 (ric. n. 41261/17) come segue: «§76 *Once it has been shown that treatment reached the threshold of severity triggering the protection of Article 3 of the Convention, the Court has to examine whether the State authorities have discharged their positive obligations under Article 1 of the Convention, read in conjunction with Article 3, to ensure that individuals within their jurisdiction are protected against all forms of ill-treatment, including where such treatment is administered by private individuals. §77. These positive obligations, which are interlinked, include: (a) the obligation to establish and apply in practice an adequate legal framework affording protection against ill-treatment by private individuals; (b) the obligation to take the reasonable measures that might have been expected in order to avert a real and immediate risk of ill-treatment of which the authorities knew or ought to have known, and (c) the obligation to conduct an effective investigation when an arguable claim of ill-treatment has been raised*»

doveroso in casi di questa caratura e gravità<sup>7</sup>. Per tale ragione, la sentenza mette subito in guardia l'interprete: le manifestazioni della violenza, specie quella domestica e di genere, vanno di norma analizzate come pezzi d'un ciclo sistematico di contegni, per l'appunto illeciti e disvaloriali, non anche come segmenti di condotta frammentati e perciò innocui<sup>8</sup>.

Non manca poi la Corte di ribadire l'irrinunciabile necessità che le indagini condotte su episodi di violenza commessi tra le mura domestiche siano tempestive, approfondite e indipendenti, adottando se del caso tutte le misure ritenute ragionevoli per la raccolta e la conservazione delle prove onde garantire un approccio proattivo oltre che rassicurante per le vittime. Ciò implica giocoforza che le autorità designate conducano con diligenza particolare la gestione di questa *species* di violenza, per sua natura particolarmente insidiosa, alla luce di un'analisi dettagliata delle sottostanti dinamiche di genere.

Sull'infausta dipartita della signora T., poi, la pronuncia non utilizza mezzi termini: evita, infatti, di sottacere l'evidente inadeguatezza delle indagini condotte negli anni dalle autorità a ciò effettivamente preposte. Ritiene al contempo, tuttavia, di non poter discernere – senza, beninteso, eccedere in speculazioni indesiderabili – se la morte della donna sia stata l'effetto di un tragico incidente, di un suicidio ovvero un di evento omicidiario dolosamente commesso e motivato da sottostanti ragioni di genere. Per tali motivi, la Corte di Strasburgo conclude di non essere in grado di giungere a conclusioni sufficientemente risolutive in merito alla presunta responsabilità dello Stato convenuto per la morte della signora T.

La decisione culmina riscontrando nei fatti *sub iudice* anche la violazione dell'articolo 14 della Convenzione<sup>9</sup> letto in combinato disposto coi soli articoli 2 e 3. La disposizione censurata, garantendo il diritto di non discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà convenzionali, è da tempo interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in una direzione pressoché univoca: a costituire l'oggetto precipuo

---

<sup>7</sup> La Corte, in particolare, nel § 87, contesta alle Autorità moldave di non aver avviato alcuna indagine in merito alla violenza psicologica ovvero alle aggressioni fisiche subite più volte tra il 2013 e il 2015; stesse considerazioni valgono in ordine alle nutrite ipotesi delle violazioni degli ordini di protezione di cui si è reso responsabile l'ex marito di T.

<sup>8</sup> Cfr., sul punto, Corte Edu, Sez. V, *Kurt vs. Austria*, 4 luglio 2019 (ric. n. 62903/15).

<sup>9</sup> La norma, rubricata «*Divieto di discriminazione*» prevede che «*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*».

del divieto è, a rigore, solo quell'azione discriminatoria che incrocia il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti in Convenzione. Ne deriva, per l'effetto, che l'articolo 14 difetta di uno spettro di apprezzabile autonomia positiva, poiché costituisce un segmento vitale e non obliterabile di tutte quelle norme convenzionali che garantiscono all'individuo diritti e libertà<sup>10</sup>. Corollario dell'impostazione descritta è quindi la limitazione imposta ai giudici di Strasburgo che procedono a vagliare il divieto di discriminazione se e quando combinato con altra disposizione convenzionale. Il carattere quasi complementare e accessorio dell'articolo 14 non ha tuttavia impedito alla Corte Edu di ritagliarne un perimetro d'applicazione materiale, poiché sganciato dalla subordinazione all'effettiva violazione di altra disposizione sostanziale. Per tali ragioni, il mancato rispetto della disposizione è stato rintracciato dalla giurisprudenza di Strasburgo in vicende e campi tra loro parecchio eterogenei: si pensi, ad esempio, al diritto ad ottenere un'indagine effettiva, al diritto successorio, al diritto al rispetto del domicilio, al diritto di visita ai figli, alla libertà di espressione, di riunione e di associazione *et similia*<sup>11</sup>.

Ritornando, quindi, al *decisum*, l'incapacità dell'ordinamento moldavo di fornire alla signora T. adeguata protezione aveva, ad avviso del ricorrente, una motivazione ben precisa, perciò censurata: ampia tolleranza istituzionale della discriminazione di genere e della violenza domestica, nonché autocompiacimento dello Stato in relazione a episodi di questa specie che, storicamente oltre che statisticamente, colpiscono, in quanto vittime, più le donne degli uomini.

Pregnante, sul tema, l'itinerario argomentativo condotto dai giudici alsaziani. Ammonterebbero a otto, compresa la vicenda *Vieru vs. The Republic of Moldova*, i casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato delle violazioni convenzionali da parte della Repubblica Moldava in vicende analoghe: la carenza e l'inadeguatezza delle risposte delle autorità di competenza agli atti di violenza domestica e di violenza di genere (s'intende, ora, ai danni di sole donne) avrebbero infatti impedito di accordare alle vittime un efficace e rassicurante scudo di protezione<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ex plurimis*, Corte Edu, Grande Camera, *Molla Sali vs. Grece*, 19 dicembre 2018 (ric. n. 20452/14).

<sup>11</sup> Casi affrontati, rispettivamente, in Corte Edu, Grande Camera, *Nachova and others vs. Bulgaria*, 6 luglio 2005 (ric. nn. 43577/98 e 43579/98), Corte Edu, Grande Camera, *Fabris vs. France*, 7 febbraio 2013 (ric. n. 16574/08), Corte Edu, *Buckley vs. The United Kingdom*, 29 settembre 1996 (ric. n. 20348/92), Corte Edu, Grande Camera, *Sommerfeld vs. Germany*, 8 luglio 2003 (ric. 31871/96), Corte Edu, Sez. IV, *Bączkowski and others vs. Poland*, 24 settembre 2007 (ric. n. 1543/06).

<sup>12</sup> Il riferimento è Corte Edu, Sez. III, *Eremia vs. The Republic of Moldova*, 28 maggio 2013 (ric. n. 3564/11); Corte Edu, Sez. III, *Mudric vs. The Republic of Moldova*, 16 luglio 2013 (ric. n. 74839/10); Corte Edu, Sez.

I giudici, difatti, hanno già avuto modo di appurare non solo l'evidente sproporzione di discriminazioni cagionate alle donne nello Stato moldavo, ma anche il notevole gap che permea l'operato delle autorità nazionali in questi casi. Richiamando infatti il precedente *affaire Luca vs. The Republic of Moldova*, la sentenza, ravvisando pure nella vicenda *de qua*, la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, sembra implicitamente ribadire che le azioni dello Stato convenuto non rappresentino un fallimento isolato o un mero ritardo nell'arginare situazioni vessatorie e maltrattanti, quanto piuttosto un riflesso del più generale e diffuso atteggiamento discriminatorio nei confronti della donna, accompagnato al pericolosissimo scenario, che in buona sostanza sovente si concretizza, di condonare episodi di violenza<sup>13</sup>.

Se, dunque, dal nucleo dell'articolo 14 si estrapola, quale corollario irrinunciabile, che le forme di violenza domestica e di genere costituiscano lo spettro di una sproporzionale discriminazione ai danni delle donne, ne consegue che l'incapacità dell'ordinamento di proteggerle violi a tutti gli effetti il loro diritto ad un'equa e paritaria protezione. Spetta semmai allo Stato soccombente, ad avviso della giurisprudenza della Corte Edu, dimostrare che la differenza di trattamento fosse giustificata o quantomeno sufficientemente motivata<sup>14</sup>: a tal fine andrebbero accertate quali misure siano state attuate dalle autorità di competenza per neutralizzare la radicata condizione di diseguaglianza tra i generi e per garantire, su altro fronte, che le donne abbiano potuto godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali al pari degli uomini.

#### 4. Considerazioni conclusive

Può ricavarsi, dall'analisi delle conclusive righe di sentenza, che la Corte disveli una certa preoccupazione sulle condizioni della violenza domestica e di genere in Moldavia. Un turbamento che, per vero, non pare poi del tutto inedito. Richiamando, infatti, passaggi non troppo rassicuranti contenuti nel rapporto offerto dal *Council of Europe Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*

---

III, *B. vs The Republic of Moldova*, 16 luglio 2013, (ric. n. 61382/09); Corte Edu, Sez. III, *T.M. and C.M. vs. The Republic of Moldova*, 28 gennaio 2014 (ric. n. 26608/11); Corte Edu, Sez. II, *Munteanu vs. The Republic of Moldova*, 26 maggio 2020 (ric. n. 34168/11); *G.M. and others vs. The Republic of Moldova*, 22 novembre 2022 (ric. n. 44394/15) 22 novembre 2022. Più recentemente, v. Corte Edu, Sez. II, *Luca vs. The Republic of Moldova*, 17 gennaio 2024 (ric. 55351/17).

<sup>13</sup> Cfr. Corte Edu, Sez. II, *Luca v. The Republic of Moldova*, cit., § 101 e ss.

<sup>14</sup> Cfr. Corte Edu, Sez. III, *A.E. vs. Bulgaria*, 23 maggio 2023, (ric. n. 53891/20).

nel 2023<sup>15</sup>, la pronuncia pare temere che la mancata protezione accordata alla signora T. costituisca il riflesso di una più ampia tolleranza istituzionale di queste *species* di violenza nella Repubblica di Moldavia.

I fatti esaminati dimostrerebbero che l'ordinamento convenuto non abbia indicato quali strumenti abbia in concreto utilizzato al fine di: a) proteggere adeguatamente la donna, vittima seriale di violenza domestica; b) condurre indagini sufficienti e adeguate, oltre che adottare le misure più proporzionate al caso concreto; c) valutare correttamente il *risk assessment of lethality*<sup>16</sup> ai sensi dell'articolo 51 della Convenzione di Istanbul<sup>17</sup> e il livello di recidività; d) assicurare la punizione dell'autore.

Nonostante i copiosi tentativi di T. di denunciare alle autorità la condizione di perpetua vessazione e soggiogazione che l'affliggeva da anni, le soluzioni prospettate

---

<sup>15</sup> Il report del 14 novembre 2023 contiene un'analisi completa dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione di Istanbul nella Repubblica di Moldavia, riconoscendo le misure adottate dal Paese per conformarsi al trattato e individua i settori in cui sono ancora necessari progressi. Il GREVIO evidenzia diverse misure giuridiche e politiche positive adottate dalle autorità moldave che dimostrano l'impegno del paese nell'attuazione della Convenzione di Istanbul. Tra questi sviluppi positivi, figurano il miglioramento del quadro legislativo moldavo onde renderlo in linea con le norme convenzionali nonché il sostegno fornito a un gran numero di donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. L'istituzione del primo centro per le violenze sessuali nel Paese va positivamente inteso nella direzione del miglioramento della protezione delle vittime di violenza sessuale e stupro. Nondimeno, il GREVIO solleva delle preoccupazioni, ad esempio, in merito alla tendenza a fare affidamento su donatori internazionali per il finanziamento di servizi essenziali per le vittime di violenza contro le donne o all'insufficiente numero e distribuzione geografica di rifugi per le donne vittime di violenza e i loro figli ovvero, infine, all'inadeguata attenzione prestata dal sistema giudiziario alla violenza contro le donne nei processi decisionali in materia di custodia e diritti di visita

<sup>16</sup> Principio ribadito in Corte Edu, *Kurt vs. Austria*, cit., § 167, in cui i giudici di Strasburgo precisano l'obbligo degli Stati di valutare il rischio in modo strutturato e approfondito. In particolare, la sentenza statuisce che, anche secondo il GREVIO, «[...] le autorità competenti dovrebbero effettuare tale valutazione del rischio per le vittime al ricevimento di una denuncia, idealmente utilizzando strumenti standardizzati, riconosciuti a livello internazionale e basati sulla ricerca con domande prestabilite a cui le autorità dovrebbero sistematicamente porre e rispondere. Il sistema in atto dovrebbe fornire ai funzionari delle forze dell'ordine linee guida e criteri chiari che disciplinano l'azione o l'intervento in situazioni».

<sup>17</sup> La norma si occupa della valutazione e della gestione dei rischi ed è inserita nel capitolo VI della Convenzione dedicato a indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive. Essa dispone che «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco».

dall'ordinamento si sono rivelate, in concreto, vane e inconsistenti: vanno perciò intesi, in questa chiave di lettura, gli ordini di protezione emessi dal Tribunale distrettuale di Buiucani, rivelatisi inefficaci, oltre che le indagini condotte dalle autorità inquirenti sull'ambiguo ruolo del marito nell'incidente mortale occorso alla donna.

Allora può certamente concordarsi, senza troppe riserve e difficoltà, con le statuizioni rassegnate della Corte quando giunge a ritenere che l'ordinamento moldavo, quantunque abbia ravvisato nella vicenda dei profili problematici da districare, non sia riuscito a dimostrare di essersi adoperato per arginare la natura innegabilmente sistemica della violenza domestica che contamina il proprio territorio, così privando la signora T., insieme a molte altre donne, di adeguata protezione<sup>18</sup>. Ma c'è di più, poiché il *decisum* disvela anche un'altra e non trascurabile preoccupazione: alla luce degli itinerari culturali che permeano la società moldava<sup>19</sup>, è possibile che l'inadeguatezza delle indagini condotte sulle accuse di violenza domestica nei riguardi di I.C. e sulla successiva morte di T. possa essere stata motivata da (scorie di) discriminazione di genere?

---

<sup>18</sup> Già in Corte Edu, *Eremia vs. The Republic of Moldova*, cit., § 82 e ss., la perdurante inazione delle autorità moldave in presenza di denunce, principalmente sporte da donne, di violenza domestica e di genere era stata fortemente stigmatizzata dalla Corte di Strasburgo che riscontra, in una vicenda analoga a quella in commento, la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con l'articolo 3. Per la Corte, difatti, «le azioni delle autorità non sono state un semplice fallimento o un ritardo nell'affrontare la violenza contro il primo ricorrente, ma equivalevano a perdonare ripetutamente tale violenza e riflettevano un atteggiamento discriminatorio nei confronti del primo ricorrente in quanto donna. I risultati del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze [...] supportano solo l'impressione che le autorità non apprezzino appieno la gravità e la portata del problema della violenza domestica in Moldavia e il suo effetto discriminatorio sulle donne».

<sup>19</sup> La Corte ne fa menzione nel § 131. Tuttavia, la sentenza riporta che il Governo moldavo abbia negato che le circostanze della vicenda in esame abbiano indicato la sussistenza di un atteggiamento di discriminazione da parte delle autorità ai danni della sorella del ricorrente, ribattendo, poi, di aver affrontato adeguatamente tutte le denunce della donna.